

XIX  
REGOLAMENTO

PER LA CUSTODIA E LAVORI DEGLI ARGINI  
DE' FIUMI.

20. Maggio 1806.

NAPOLEONE I., per la Grazia di Dio, e per le  
Costituzioni, Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia;

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice Re d'Italia,  
Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato  
dell'Impero Francese, a tutti quelli che vedranno  
le presenti, salute.

Sul rapporto del Ministro dell' Interno relativo ad un  
Regolamento per la custodia e lavori degli Argini  
de' Fiumi;

Sentito in Consiglio di Stato;

**N**oi, in virtù dell' Autorità che Ci è stata delegata  
dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e  
Re NAPOLEONE I. Nostro onoratissimo Padre e  
grazioso Sovrano, abbiamo decretato quanto segue:

TITOLO I.

*Argini, e loro custodia.*

1. La custodia degli Argini si distingue in ordinaria,  
e straordinaria. La prima ha luogo in tutti i tempi:  
la seconda nelle piene.

SEZIONE I.

*Custodia ordinaria.*

2. Ogni linea d'Argine commessa alla cura d'un Ingegnere in Capo è divisa in Dipartimenti secondo una tabella da pubblicarsi.
3. Ad ogni Dipartimento è proposto dalla Direzione generale un Ingegnere Ordinario che dipende immediatamente dagli ordini dell'Ingegnere in Capo.
4. Ogni Dipartimento è diviso in Sezioni. A ciascuna Sezione è assegnato un Custode.
5. Ogni Custode ha la sua abitazione in vicinanza della rispettiva Sezione d'Argine.
6. Il Custode è tenuto di visitare almeno una volta la settimana tutta la Sezione che gli è assegnata per riconoscere, 1. lo stato degli Argini, e delle opere relative ad essi, 2. per osservare ciascuna mutazione che si manifestasse, e che potesse recare ad essi pregiudizio; 3. per notare tutti gli abusi che si fossero introdotti con danno dell'Arginatura: Egli nota le sue osservazioni secondo gli articoli di una formola stampata, che si distribuisce ai Custodi.
7. Oltre questa visita di ciascuna settimana, il Custode è obbligato di portarsi sopra luogo, semprechè venga straordinariamente avvertito che sull'Argine siasi manifestato qualche emergente, o introdotto qualche abuso che possa recar pregiudizio all'Argine. Egli spedisce immediatamente all'Ingegnere ordinario il risultato di tutte le sue Visite, ordinarie, e straordinarie.

8. Dietto l'informazione del custode, se il caso lo richiegga, l'Ingegnere ordinario, colla partecipazione all'Ingegnere in Capo, si porta sul luogo, verifica i bisogni, scopre quali sieno le riparazioni da farsi, o gli abusi da togliersi; forma il progetto per quelle, avvisa chi occorre per la rimozione di questi; rende partecipe di tutto ciò l'Ingegnere in Capo in caso di renitenza alla rimozione degli abusi, e domanda coll' intervento dell'Ingegnere in Capo al Prefetto, che vengano poste in opera le disposizioni coattive a norma de' veglianti regolamenti.
9. L'Ingegnere in Capo, ricevuto il rapporto di queste visite, ed il progetto delle occorrenti riparazioni se lo trova necessario, previa la partecipazione al Prefetto, si reca sul luogo per verificare l'esposto, modifica, riforma, o correda delle proprie osservazioni e parere il progetto, e l'inoltra alla Direzione generale.
10. Se per avventura l'Ingegnere in Capo si trovasse in caso di essere direttamente informato dal Custode, può eseguire egli medesimo invece dell'Ingegnere ordinario la visita prescritta al §. 8.  
Trattandosi di casi ch' esigessero providenza istantanea, l'Ingegnere in Capo fa seguire immediatamente la riparazione, e ne inoltra contemporaneamente il rapporto alla Direzione generale.
11. Indipendentemente da questi accessi particolari l'Ingegnere in Capo fa due volte all'anno, dopo le piene di Primavera ed Autunno, la visita di tutta

la sua linea. Assiste ad essa un Membro del Magistrato dell' Acque e Strade da nominarsi dal Prefetto. V' intervengono ancora per ufficio gl' Ingegneri ordinarij nei rispettivi ripartimenti, ed i Custodi nelle rispettive sezioni

12. In queste visite si riconoscono, 1. lo stato generale de' Fiumi, delle Arginature, e dei manufatti relativi ad essi; 2. le restaurazioni da farsi in tutta la linea, non che i disordini, ed abusi da emendarsi. L' Ingegnere in Capo ne fa dettagliato rapporto alla Direzione generale.
13. In conformità dell' Articolo IX. del Decreto Reale 6. maggio corrente, ogni rapporto sulle opere da eseguirsi è corredato di un Tipo che rappresenta in pianta, ed in profilo il lavoro da farsi, e della stima della spesa che verosimilmente per esso si richiede; è pure annesso al medesimo il progetto degli Articoli parziali che si credessero opportuni per farne altrettante condizioni negli Appalti.

## SEZIONE II.

### *Custodia straordinaria ovvero guardia de' Fiumi in piena.*

14. Vi sono de' segnali stabili per ciascun Fiume, ai quali giungendo le piene, vien posta in attività la guardia, secondo le veglianti Leggi, e Regolamenti ed approvate consuetudini de' luoghi.
15. Prima che il Fiume giunga al segno, ogni Custode avvisa il rispettivo Ingegnere ordinario della piena che si prepara. Il Custode più vicino alla

- Residenza dell' Ingegnere in Capo gli da lo stesso avviso, affinchè egli abbia tempo, onde trovarsi sulla sua linea opportunamente. L' Ingegnere in Capo dispone in modo di avere in queste occasioni più messi da spedire con ordini a stampa per convocare alla guardia gli uomini delle Ville vicine.
16. Giunto il fiume al segno della guardia, l' Ingegnere in Capo ne dà immediatamente avviso alla Prefettura per quelle provvidenze che sono della sua Autorità.
  17. Messa in attività la guardia, il suddetto Ingegnere n' è il Capo in tutta la linea, e dipendentemente da lui ogni Ingegnere ordinario nel proprio ripartimento.
  18. Per que' Fiumi che possono crescere rapidamente e non lasciar tempo agli Ingegneri di recarsi ai loro posti, ogni Custode avvisa il rispettivo Podestà, o Sindaco Municipale prima che la piena giunga al segno di guardia, il quale è tenuto ad andar in persona, o mandare un suo Delegato sull' Argine. Questi, dopo che il Fiume è giunto al detto segno, qualora manchi l' Ingegnere in Capo o l' Ordinario, ordina la guardia e Capo della medesima, ed è autorizzato a dare le opportune disposizioni secondo i bisogni che gli vengono rappresentati dal Custode.
  19. Lungo la linea di ciascun Fiume vi ha de' Magazzini provveduti di attrezzi, e materiali, e di quanto si giudicherà conveniente nelle diverse circostanze.

te. cautele al Custode della Sezione, ove sono stabilite.

20. Ne' pericoli d'innondazione o di rotte od altri simili disastri, qualunque privato all'invito della legittima autorità, è tenuto di accorrere alla difesa degli Argini con uomini bestie, carri ed istrumenti necessarj nel modo e sotto le pene che sono prescritte dalle Leggi e consuetudini veglianti.
21. Ne' tempi delle piene l'Ingegnere in Capo può far tagliare gli Argini di golena, quando la piena sia giunta ai segnali stabiliti in proposito per la perservazione degli Argini maestri; ma egli ha l'obbligo di renderne conto al Prefetto, ed alla Direzione.

## TITOLO II.

*Lavori degli Argini dei Fiumi.*

### SEZIONE I.

*Lavori di manutenzione.*

22. Que' lavori che hanno per oggetto l'ordinaria conservazione degli Argini e dei manufatti loro attinenti, come sono gli scarichi d'Argine, la formazione de' petti, antipetti, spalle, banche, alzamenti, restaurazione di pennelli ec. sono di manutenzione; queste opere sono eseguite secondo il tipo e la stima indicata al §. 13. quando l'una, e l'altra siano state prima approvate superiormente.
23. E' incaricato dell'esegimento di tali lavori l'Ingegnere in Capo, il quale può dirigerli anche per

mezzo degli Ingegneri ordinarj, o aspiranti da lui dipendenti, tanto nel caso che l'opera si faccia per Appalto, quanto che si faccia per economia.

24. L'Ingegnere assegna i luoghi dai quali dev' essere presa la terra per la restaurazione e manutenzione degli Argini nella debita distanza da essi, non solo per sceglierla della qualità conveniente, ma affine ancora di diminuire, per quanto è possibile, il danno de' Possidenti.
25. Il danno cagionato ai Possidenti per essersi tolta sui loro fondi la terra necessaria ai lavori viene pagato a stima de' Periti.

### SEZIONE II.

*Lavori di costruzione.*

26. Lavori di costruzione sono la formazione di Argini nuovi per cagione di rotte o per ritiro e trasporto degli Argini per froldi, l'impianto de' nuovi pennelli ec.
27. La terra occorrente per i lavori d'Argini nuovi, di coronelle, ec. si prende o dalle golene, o dai Fondi de' Possidenti per le ragioni e coi compensi indicati a §. 24. e 25.
28. Le dimensioni degli Argini nuovi non debbono essere minori di quelle degli Argini vecchi cui si sostituiscono: e quanto alla dimensione d'altezza, dovranno farsi maggiori di quella degli Argini vecchi non meno di mezzo braccio Italiano.
29. Nella costruzione de' pennelli, saranno prescritte ogni volta le dimensioni, la qualità della terra, o

della legna, la quantità de' matoni, o pietre, ed il numero de' vimini, e delle legacce per formare i gabbioni che li compongono.

30. Gli Ingegneri in Capo attendono perchè gli Argini delle golene sieno un braccio e mezzo più bassi degli Argini principali.

31. Un possidente può costruire un Argine di golena, e può fare istanza, perchè sia accettato dal Pubblico. L'accettazione però non ha luogo senza uno speciale decreto della Direzione generale.

## TITOLO II.

### *Disposizioni generali.*

32. In qualunque caso d'urgenza, i comuni interessati sono tenuti a somministrare a richiesta dell'Ingegnere ordinario quel numero di Carri e di giornalieri che verrà loro prescritto, ed i generi non meno che saranno da lui ricercati contro pagamento.

33. Tutti gli scandagli che servono a solo lume dell'arte, come sono quelli relativi alle Sezioni de' Fiumi alle loro velocità e simili, si fanno in misura del metro o nuovo braccio Italiano.

34. Sono mantenute in vigore tutte le multe e pene antecedentemente comminate in materia di custodia e di lavori degli Argini de' Fiumi che non siano espressamente variate o tolte dal presente regolamento.

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

EUGENIO NAPOLEONE

Per il Vice Re,  
Il Consigliere Segretario di Stato  
L. VACCARI.

( II )  
ISTRUZIONI

PE' CUSTODI E SOTTO CUSTODI DE' FIUMI  
DEL DIPARTIMENTO DEL RENO .

1. **I** custodi de' fiumi invigilano alla lodevole manutenzione degli Argini, alle sicurezze loro e della riviera che ne dipende, ed alla conservazione di tutti i ripari de' fiumi, e delle opere ad essi appartenenti.
2. Nello stato ordinario del fiume visita la propria linea ogni quindici giorni, e rileva lo stato degli Argini, delle operazioni fatte sopra di essi, e dei ripari, le corrosioni, i danni che vi fossero, gli abusi che si tentasse d'introdurre. Nota tutti i rilievi secondo una modula annessa alle presenti istruzioni, e la trasmette all'Ingegnere in Capo del Dipartimento.
3. E' insieme obbligato a portarsi sulla linea semprechè venga avvertito di qualche emergente o abuso nocivo all'Argine dai sotto custodi, o da altri.
4. In questo caso provvede se è d'immediata urgenza, e ne reca indilatamente l'avviso all'Ingegnere, ed eseguisce poi quanto dallo stesso gli viene prescritto.
5. Non permetterà che dai privati facciansi piantazioni d'alberi sugli argini, ne escavazioni di pozzi o di fossi vicini ad essi contro il divieto delle veglianti discipline, e denunzierà all'Inge-

gnere qualsivoglia innovazione arbitraria che potesse recare pregiudizio al corso regolare del fiume, alle sue opere, agli usi della sua acqua e suoi argini ec.

6. Farà coll'ajuto de' sotto custodi lo scandaglio delle fronti della sua sezione ogni anno in tempo opportuno per ispedirle all'Ingegnere in Capo a fondamento del conto preventivo de' lavori da farsi nella stagione successiva. Osserverà insieme lo stato delle scarpe, delle archette e ripari di vivo, per rimetterle dove mancano, per iscaricarle dove sono aggravate da terra di deposizione. Lo stato de' moli, speroni, pennelli, e di tutto farà descrizione all'Ingegnere.
7. Invigilerà sui doveri dei sotto custodi, e sui doveri ancora dei chiavicanti e sostegnanti in quella parte che può interessare la sicurezza degli argini, ed il buon sistema del Fiume.
8. Ne' tempi d'aumento d'acque nel fiume e singolarmente nelle piene formerà un orario degli incrementi, e decrementi dell'altezza dell'acque.
9. Accostandosi la piena al segnale stabilito per mettere in attività la guardia, e quando arriva ad un piede sotto detto segnale, il Custode e sotto Custodi saranno tutti sull'argine. I loro doveri nei casi di piene sono espressi nel regolamento decretato da S. A. I. ai 20. di Maggio 1806., del quale ogni Custode dovrà avere presso di se un esemplare a stampa.
10. Ove sono magazzini d'attrezzi per le piene. il

Custode ne riceverà la consegna contro idonea sigurtà.

11. I sotto Custodi hanno il preciso obbligo di perlustrare assiduamente la loro linea, prestando una continua guardia alle arginature ed ai ripari dei Fiumi, e d'informare il Custode di quanto hanno osservato, e di quanto occorresse per ovviare ai principi de' danni; o de' rilasci d'argini, o di trapelazioni aumentate, o di assettamenti impreveduti, o altri qualunque, e per sopprimere nella sua origine gli abusi che si volessero introdurre dai mugnai, dai privati possessori o dai conduttori delle barche per approdi insoliti e guasto alle ripe, e per i danni degli animali a pascolo sulle ripe.
12. Essi sono tenuti di lavorare ovunque occorre in riparo de' piccoli guasti o disordini nascenti, sia intorno agli argini de' fiumi, o de' torrenti, sia intorno ai lavori in acqua. Pel medesimo oggetto si prestano pure colle loro fatiche a tutte quelle opere, che loro verranno indicate dal custode, o dall'Ingegnere, cui sono subordinati.
13. Sono pure obbligati di eseguire tutti que' scandagli misure ec., che dal custode o Ingegnere predetto pel disimpegno di sue incombenze loro venissero prescritte.
14. Chiunque de' subalterni si renderà colpevole di manifesta trasgressione delle discipline portate da veglianti regolamenti d'Acque, e Strade, o de' suoi doveri nella presente ordinanza prescritti, sarà irremissibilmente destituito dal suo impiego,

salva l'applicazione delle pene più rigorose a termini de' veglianti regolamenti, secondo la qualità e gravezza de' mancamenti.

15. I sotto custodi, che avranno reso buon servizio, avranno diritto a concorrere al posto di Custodi dietro alle informazioni e rapporti dell'Ingegnere in Capo del Dipartimento nel quale avranno servito: e potranno passare dal servizio di un Dipartimento al servizio di un altro.

16. E' vietato, sotto la più rigorosa pena di destituzione dall'impiego ad ogni subalterno, di avere interesse nelle opere, che si fanno dal pubblico di fabbriche, di costruzione, di lavori sugli Argini, e sopra le Strade, tanto nel proprio, quanto in un altro Dipartimento, neppure per sottomessa persona.

17. La subordinazione negli affari d'arte dee, essere gelosamente custodita secondo il grado, sicchè i subalterni obbediscano, e rispettino gl'Ingegneri loro superiori, e tra i subalterni i sotto Custodi obbediscano ai Custodi e gli operai ai Capomastri ed ai Caporali.

*Il Consultore di Stato Direttore Generale*

PARADISI.

*NEXT Segretario Generale.*